## Enti e operatori sussidiati e indennità per lavoro ridotto ("indennità COVID-19") -

## Lettera di F. Branca del 03-04-2020

Gentili signore, egregi signori,

da più parti (SACD d'interesse pubblico, OACD - Spitex privati, Infermieri indipendenti, Servizi d'appoggio LACD) ci viene posta in questi giorni la seguente doppia domanda:

• in quanto soggetti giuridici di diritto privato e operatori finanziati dall'Ente pubblico tramite contratto di prestazione o decisione di contributo fisso si ha diritto ad accedere all'indennità per lavoro ridotto nel contesto della pandemia coronavirus (COVID-19)? Se si, è opportuno ricorrervi nella situazione d'emergenza sanitaria che caratterizza in queste settimane il Cantone Ticino, che ha portato pochi giorni fa lo SMCC a fare appello a tutti gli operatori con competenze sanitarie, anche non impiegati/attivi, a mettersi a disposizione per fronteggiare tale emergenza?

Stando alla lettera della norma, l'accesso all'indennità in questione non è concesso alle aziende pubbliche e all'amministrazione pubblica; ne deriva che, di principio, i soggetti giuridici e gli operatori privati, ancorché finanziati dall'Ente pubblico per l'erogazione di prestazioni di pubblica utilità, dovrebbero poter accedere all'indennità. Non abbiamo modo, in questo momento di emergenza, si sostenere questa risposta con una disamina giuridica approfondita, ma il massimo che si rischia è un rifiuto della domanda di indennità da parte dell'autorità preposta.

Questa è però la parte più "facile" della doppia domanda. La vera questione è la seconda, ossia la questione d'opportunità, poiché con l'attivazione dell'indennità per lavoro ridotto da parte dei servizi/operatori del ramo sociosanitario si rischia di lanciare un messaggio di fatto contrario a quello lanciato dallo SMCC, ossia si rischia che ciò venga interpretato come indicazione agli operatori sanitari a starsene a casa, essendo l'indennità per lavoro ridotto incompatibile con un'occupazione sostitutiva.

Fatte preste premesse, non possiamo che dare/ribadire le seguenti indicazioni per l'attività del personale con competenze sanitarie abile al lavoro:

- 1. ogni Ente gestore di un servizio finanziato dall'Ente pubblico è responsabile del suo impiego ottimale finalizzato a sostenere la rete sanitaria e sociosanitaria in questa situazione di emergenza;
- 2. prioritariamente, ma nella misura del necessario, esso resta a disposizione dell'Ente per mantenere contatti regolari con tutti gli utenti (anche con quelli per i quali le prestazioni sono momentaneamente sospese) al fine di accertarne e, nel limite del possibile e delle misure sanitarie decretate dalle competenti autorità in questa situazione di pandemia, soddisfarne direttamente o indirettamente (attivando i servizi della rete e coordinandosi con eventuali iniziative comunali) i bisogni sanitari e di prima necessità. Nello specifico dei servizi e degli operatori di assistenza e cura a domicilio con un contratto di prestazione col Cantone, va sottolineato che essi partecipano alla realizzazione di un compito pubblico, che comporta anche la garanzia della continuità delle cure, obiettiva che deve essere perseguito anche tranquillizzando l'utente/paziente riguardo la messa in atto di tutte le misure di protezione necessarie per la sua sicurezza anche in questa delicata situazione;
- 3. subordinatamente e in ordine di priorità, si ricercano attivamente le collaborazioni possibili con altri soggetti della rete sanitaria e sociosanitaria (altri servizi domiciliari, case per anziani, istituti per invalidi, ospedali, cliniche) al fine di sostenerli in eventuali situazioni di carenza di personale sanitario e, solo in ultima analisi, si valuta la possibilità di ricorrere all'indennità per lavoro ridotto;
- 4. quanto precede, fatti i dovuti distinguo, vale anche per gli infermieri indipendenti;
- 5. i SACD d'interesse pubblico orientano in questo particolare momento le loro risorse amministrative e sanitarie per "coordinare le risorse disponibili sul territorio" (*LACD*, *art. 1 lett. b*), nella misura massima possibile e dando se del caso priorità al principio della risposta al bisogno rispetto a quello dell'economicità (*LACD*, *art. 11 lett. b* risp. *d*).

Grazie mille per la vostra collaborazione. Cordiali saluti.

Francesco Branca

\_\_\_\_\_\_

Repubblica e Cantone Ticino
Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
Francesco Branca

Capoufficio Viale Officina 6 6500 Bellinzona

Tel.: +41 91 814 70 44 e-mail: francesco.branca@ti.ch